



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

ODG

N. 1383

Riformare la Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 Norme in materia di edilizia sociale, in modo da superare le norme discriminatorie per l'assegnazione degli alloggi a canone agevolato

Presentato dalla Consigliera regionale:

ACCOSSATO SILVANA (prima firmataria) 05/07/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 05/07/2023

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

**OGGETTO: *Riformare la Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3
"Norme in materia di edilizia sociale", in modo da superare le norme
discriminatorie per l'assegnazione degli alloggi a canone agevolato.***

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale dell'1.6.2022, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha emanato il "Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi liberi in Castellamonte (TO) e per quelli che si renderanno liberi per cessata locazione in vigenza della graduatoria di assegnazione conseguente il presente bando, siti in Via Buffa 12".
- Il bando prevede, quanto ai requisiti di reddito, che "il reddito annuo del nucleo richiedente non potrà risultare inferiore a Euro 9.000,00 e non potrà essere superiore a Euro 29.477,00 da computarsi, ai sensi dell'art. 21 della L. 5/8/1978 n. 457 e successive modificazioni, ovvero il reddito è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico.
- Gli ulteriori requisiti di partecipazione indicati dal bando sono i medesimi previsti dall'art. 8 Regolamento D.P.G.R. 2543/94, ivi richiamato, rubricato "Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata - convenzionata".
- Il bando prevede i seguenti requisiti soggettivi:
 - "a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea o cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno cinque anni e con attività lavorativa stabile;
 - b) avere la residenza o prestare la propria attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito provinciale di Torino.
- Come chiarito anche dalla modulistica utilizzata da ATC, il requisito di 5 anni di residenza in Italia e dell'attività lavorativa stabile è richiesto ai soli cittadini extra UE.
- Il suddetto bando prevede, inoltre, tra le condizioni che danno diritto a punteggio preferenziale, l'essere residente nel Comune di Castellamonte da almeno 10 anni, con attribuzione di un punteggio di 8 punti per tale condizione.
- Tra gli altri criteri di attribuzione del punteggio preferenziale, quelli che esprimono un particolare bisogno (come ad es. il numero di componenti del nucleo familiare) attribuiscono un punteggio inferiore a quello riconosciuto sulla base dell'anzianità di residenza: così una famiglia che, oltre a essere nelle condizioni economiche previste, sia composta da tre persone ovvero da quattro o più persone può far valere rispettivamente solo 1 punto e 3 punti, mentre una persona senza specifiche situazioni di bisogno può far valere 8 punti per il solo fatto di risiedere nel Comune di Castellamonte da almeno 10 anni.

- A causa del requisito della residenza quinquennale, i cittadini stranieri che siano privi di detto requisito non hanno potuto neppure presentare domanda per il bando in questione.
- Inoltre coloro che hanno presentato domanda si trovano pretermessi a causa della sopravvalutazione del requisito di residenza pregressa nel Comune rispetto ad altri requisiti espressivi di uno specifico bisogno.
- Il termine di presentazione della domanda era fissato dal bando al 30.7.2022.
- La domanda doveva essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto, reperibile online, il quale richiede al cittadino extracomunitario di dichiarare di essere residente in Italia da almeno cinque anni e con un'attività lavorativa stabile, con specifica indicazione dei Comuni di residenza nell'intero periodo. Conseguentemente coloro che non hanno detto requisito non hanno potuto presentare la domanda.
- L'effetto di svantaggio che deriva, a carico degli stranieri, da tali atti amministrativi viola l'obbligo di parità di trattamento, previsto da varie sentenze della Corte di Cassazione, della Corte d'Appello di Milano, dei Tribunali di Milano, Bergamo e Torino, e costituisce pertanto discriminazione in ragione della nazionalità.

Considerato che:

- L'ASGI, Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ha segnalato quanto sopra ad ATC, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, nonché, per conoscenza, al Centro Regionale contro le discriminazioni Regione Piemonte e al Nodo antidiscriminazioni della città metropolitana di Torino con comunicazione a mezzo pec del 15.7.2022.
- La segnalazione non ha avuto riscontro e, anzi, ATC ha continuato a prevedere i medesimi requisiti anche in bandi successivi per l'assegnazione di alloggi a canone agevolato siti rispettivamente nel Comune di Torino, corso Farini e via Faa di Bruno, e nel Comune di Beinasco, via Schifani 4, entrambi con scadenza al 30.9.2022.
- In entrambi gli atti è previsto infatti quale requisito per l'ammissione al concorso:
"a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea o cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno cinque anni e con attività lavorativa stabile".
- I rispettivi moduli telematici da compilare per la presentazione della domanda di partecipazione richiedono per i cittadini extra UE la dichiarazione dell'anzianità di residenza quinquennale e dell'attività lavorativa stabile. Conseguentemente, anche in questo caso, coloro che non hanno detto requisito non hanno potuto presentare istanza di partecipazione; né hanno speranza di poterla presentare per altri bandi che eventualmente saranno emessi in altri Comuni della Regione convenuta, stante il vincolo imposto dal Regolamento regionale.
- L'ASGI ha promosso un ricorso presso il Tribunale di Torino contro la Regione Piemonte e l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale con oggetto "Discriminazione nell'accesso all'alloggio a canone agevolato; illegittimità del requisito della residenza protratta per 5 anni e della clausola attributiva di punteggio preferenziale in caso di residenza protratta per 10 anni".
- Il requisito della residenza quinquennale, in quanto richiesto ai soli cittadini stranieri, contrasta con l'obbligo di parità di trattamento, previsto da varie sentenze della Corte di Cassazione, della Corte d'Appello di Milano, dei Tribunali di Milano, Bergamo e Torino.
- Tale requisito è anche irragionevole perché, essendo riferito all'intero territorio nazionale, non ha alcuna relazione e/o incidenza con la stabilità futura del cittadino straniero nella Regione.
- Parimenti viziato è il requisito della attività lavorativa stabile, sia perché richiesto ai soli cittadini extra UE e non agli italiani (e laddove lo scopo fosse quello di garantire la solvibilità del

conduttore non avrebbe senso differenziare questi ultimi in base alla nazionalità), sia perché concorre con il requisito del reddito minimo che evidentemente risponde alla medesima finalità.

- Italiani e stranieri godono della parità di trattamento nell'accesso all'alloggio in forza delle disposizioni variamente collocate nell'ordinamento nazionale e UE.
- La violazione di tale obbligo di parità di trattamento costituisce appunto discriminazione.
- Tale violazione può avvenire sia mediante la previsione di un regime effettivamente differenziato per italiani e per gli stranieri (e tale è il caso della pregressa residenza quinquennale, che viene richiesta solo agli stranieri) sia mediante la previsione di un criterio apparentemente neutro (come nel caso dei 10 anni di anzianità a Castellamonte) che di fatto determina un particolare svantaggio in danno degli stranieri.
- La prima sezione civile del tribunale di Torino ha condannato la Regione Piemonte per le norme discriminatorie, per aver imposto per l'accesso alle case popolari il requisito della residenza in Italia "da almeno cinque anni" e quello di avere una "attività lavorativa stabile" per i soli "cittadini extracomunitari". Il tribunale aveva imposto perciò alla Regione di modificare il decreto del presidente della Giunta regionale che introduceva questi requisiti e il bando in questione, che quel decreto applicava.

impegna la Giunta regionale del Piemonte

- A riformare tutte le norme in materia di edilizia sociale, di accesso ad alloggi a canone agevolato e di accesso ad alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica), in modo da superare quei requisiti già più volte giudicati discriminatori da tribunali e dalla Corte costituzionale.
- A riformare l'articolo 3. (Requisiti per l'assegnazione), comma 1., lettera b), della Legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 "Norme in materia di edilizia sociale", cancellando il requisito discriminatorio.
- A riformare l'articolo 8. (Requisiti soggettivi dei beneficiari degli alloggi), comma 1., del Regolamento 8 giugno 1994, n. 4 (D.C.R. 812/1994 - D.P.G.R. 2543/1994), "Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata - convenzionata", cancellando i requisiti discriminatori.

Torino, 5 luglio 2023

Primo firmatario Silvana Accossato